



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Prot.29340 del 21/03/2019

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte di Appello di Firenze –Cancello Rosso s.r.l. c/ Comune di Pisa e Pisamover – liquidazione saldo perizia C.T.U. - importo € 2027,28 oltre iva e contributo previdenziale (106c15)

Soggetto creditore:

Denominazione: arch. Bernardo Simonetti
Codice fiscale: SMNBNR64B03D612C
Residenza: via Pietro Nenni 23 Impruneta (FI)

Importo complessivo del debito: €= 1303,41=

di cui: €	2027,28= onorari
€	<u>1000,00= acconto</u>
€	1027,28=onorari al netto acconto
€	<u>41,09 = cassa4%</u>
€	1068,37= imponibile iva
€	235,04 = IVA 22%

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:

- con ricorso ex art 702 bis c.p.c. notificato il 03/11/2015 la società Cannello Rosso s.r.l. chiedeva di determinare l'indennità di esproprio e di occupazione di urgenza, relativa ad alcuni terreni di sua proprietà situati nel Comune di Pisa, nella misura del valore di mercato;

- con ordinanza nrg.2016/15 il giudice nominava CTU l'arch. Bernardo Simonetti. All'udienza del 10/06/2016 il giudice disponeva il versamento di un acconto pari ad € 1000,00. Con Decreto di liquidazione n.5248/2018 del 18/10/2018 il giudice ha liquidato il compenso del CTU in € 2.027,28 a carico solidale delle parti. Tale decreto è stato notificato al Comune di Pisa con formula esecutiva in data 12/03/2019. Si procederà al recupero della quota a carico solidale della controparte.

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

non si ravvisano profili di responsabilità;

si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- Decreto di liquidazione C.T.U. nel procedimento r.g. n.2006/2015 notificato con formula esecutiva 12/03/2019;

- Relazione dell'Avvocatura civica.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I^a Civile, nella persona dei magistrati

dr. Giulio De Simone	Presidente
dr. Andrea Riccucci	Consigliere
dr. Domenico Paparo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- ritenuto necessario procedere a CTU sul seguente quesito:

1. Il C.T.U., a) descriva il bene oggetto di esproprio dandone rappresentazione grafica e fotografica essenziale; b) riferisca e descriva sulla base del certificato di destinazione urbanistica in atti o che vorrà acquisire, la storia urbanistica del bene medesimo fino alla data del decreto di esproprio;
premesse

1. che le possibilità legali di edificazione dipendono dall'inserzione del terreno in una delle zone del piano regolatore o di fabbricazione (A, B, C, D, F di cui al Decreto ministeriale 2 aprile 1968, (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 97) o di una variante successiva (per es. P.E.E.P.) in cui tali possibilità siano previste, ovvero, ove il comune sia sprovvisto di strumenti urbanistici, dall'applicazione delle c.d. regole di salvaguardia di cui all'art. 41 quinquies della legge 1150/42 (e successive modifiche);

2. che le possibilità effettive di edificazione della zona derivano dalla situazione oggettiva in cui il terreno si trova ove sia tale da rendere probabile e conveniente il suo sfruttamento edilizio;

accerti il CTU

2.1. se l'immobile, tenuto conto dei dati sopra richiamati, ed in particolare dei vincoli urbanistici conformativi vigenti alla data del decreto di esproprio ed esclusi i vincoli preordinati all'esproprio per cui è giudizio, possa essere definito legalmente edificabile o legittimamente edificato;

2.2. In caso di risposta positiva al quesito che precede, dica il CTU se il bene possa definirsi e qualificarsi come effettivamente edificabile;

2.3. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, Determini il CTU l'indennità di esproprio dando applicazione per la qualificazione dei beni e del valore venale dei medesimi ai criteri indicati negli artt. 32, 37 e 38 del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche.

3. Ove il bene risulti non edificabile o non legittimamente edificato e dunque sia da considerare agricolo determini il CTU il valore del bene tenendo conto del suo valore venale o di mercato giusta la decisione della Corte Costituzionale n. 181/2011 (secondo la quale si considerano "le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso"); valore da determinare con riferimento preferenziale al metodo sintetico comparativo tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno (tenendo conto del fatto oggettivo che esso sia o meno coltivato al momento dell'occupazione) e della zona in cui è inserito nonché di ogni suo possibile utilizzo – anche non prettamente agricolo - che concorra al suo apprezzamento sul mercato e dando applicazione degli artt. 40 e 42 D.P.R. 327/01, escluso peraltro, per i terreni agricoli non coltivati il criterio di cui all'art. 40 commi 2 e 3, come sopra dichiarati incostituzionali, da sostituire con il criterio del valore venale del bene come sopra specificato; criterio peraltro da estendere ai terreni coltivati di cui all'art. 40 comma 1 (Corte Cost. cit. sul comma 1

afferma "Detto comma concerne l'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2)" ma significativamente, nel riportare i criteri di stima della norma, si esclude la frase che completa il comma che precisa "senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola" e si fa al contempo riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata. da valutare tenendo conto di ogni possibile potenzialità rilevante per il mercato).

4. In caso di espropriazione parziale di bene unitario di cui all'art. 33 D.P.R. 327/01, accerti il C.T. U. a) se la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua. b) Ove risultino sussistenti i suddetti requisiti determini il CTU il valore venale della parte espropriata tendo conto della diminuzione di valore della parte residua e dunque determini b.1) il valore (secondo i criteri suddetti) dell'intero bene prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio e quantifichi l'indennità di esproprio nella differenza tra i due valori - oppure, b.2) ove la ritenga più opportuno, determini l'indennità attraverso la somma del valore della parte espropriata e del minor valore della parte residua.

5. Determini il CTU l'indennità di occupazione temporanea di urgenza ex art. 22 bis comma 5 del D.P.R. citato applicando i criteri di cui all'art. 50 del medesimo.

CTU l'arch. Bernardo Simonetti, Via Nenni 33, Impruneta
(studiosimonetti@teletu.it)

nomina

fissa

per l'affidamento dell'incarico l'udienza del 10.6.16 ore 12
Così deciso in Camera di Consiglio in Firenze in data 19.2.16

Il Presidente
dr. Giulio De Simone

Diffusione-07

Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5248/2018 del 18/10/2018
RG n. 2006/2015

RG 2006/15

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I^a Civile, nella persona dei magistrati
dr. Andrea Riccucci Presidente
dr. Domenico Paparo Consigliere relatore
dr.ssa Dania Mori Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta di liquidazione di notula avanzata dall'arch. Bernardo Simonetti quale CTU
visto il DM 30.5.11, art. 13 che prevede come riferimento il valore stimato e non quello richiesto

liquida

all'arch. Bernardo Simonetti € 2.027,28 per onorario, oltre IVA e CAP di legge, a carico solidale delle parti.

Così deciso in camera di consiglio in Firenze il 20.7.18.

Il Presidente
dr. Andrea Riccucci



POSTA

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo
Nr.0027499 Data 15/03/2019

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Servizi 2d16c3d09b6a11198aacb05a17af0d4 - Firmato Da:
Firmato Da: PAPAIO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Servizi 57ab171aa36b0d50e226c231dc993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari, che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,
e tutti gli Uffici della Forza Pubblica di conservarli
quando ne siano legalmente richiesti.

Firenze 27 FEB. 1919 IL CANCELLIERE
Copia conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva
a favore di A.T.O.

Firenze 27 FEB. 1919 IL CANCELLIERE

f.to IL CANCELLIERE
Marina Marucci

IL CANCELLIERE
Marina Marucci

Comune di Pisa in persona del
Sindaco e legge rappresentante
che sede in Pisa

COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Pisa, 21/03/2019

RELAZIONE

OGG: Corte di appello di Firenze. Ricorso ex art. 702bis promosso dalla Cancellero Rosso srl c/ Comune di Pisa e Pisamover. Liquidazione CTU. (106c2015)

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato il 3/11/2015, la società Cancellero Rosso s.r.l. chiedeva di determinare l'indennità di esproprio e di occupazione di urgenza, relativa ad alcuni terreni di sua proprietà situati nel Comune di Pisa, nella misura del valore venale di mercato dei terreni espropriati disponendo il giusto ammontare.

Con ordinanza n.r.g. 2006/2015, in data 19/2/2016, il giudice nominava CTU l'arch. Bernardo Simonetti con studio in Firenze, località Impruneta, via Pietro Nenni n. 33 e con decreto del 18/10/2018 disponeva la liquidazione della CTU a carico solidale delle parti.

Il decreto è stato notificato con la formula esecutiva al Comune di Pisa in data 15/03/2019.

Tutto ciò considerato, si chiede il riconoscimento del debito relativo al pagamento degli onorari del CTU, come da decreto della Corte di appello di Firenze.

Il funzionario P.O.

Avv. Giuseppina Gigliotti